



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

Numero 130 del 30-12-2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE DALLE ORE 18:00 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 18:00 DEL 01/01/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venga fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici.

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o liberi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli animali, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnici classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori di edifici.

VISTI:

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la

possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

- il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 con il quale è stata recepita la Direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici;
- l'art. 50 del D.Lgs 18.08.00 n. 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/00 e la L. 24.11.81 n. 689;

Visto il D. Lgs. 267/2000 - *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

Vista la L. 241/1990 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Vista la Legge 190/2012 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19.10.2020;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 15.04.2021 e poi modificato ed integrato con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 23.09.2025;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 18:00 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 18:00 DEL 01/01/2026, IL DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE

DISPONE che:

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 500,00) fatto salvo, ove il fatto crei illecito penale, notificare l'autorità giudiziaria;
- gli agenti della polizia locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia facciano osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra eventuale ordinanza che dovesse contrastare nei contenuti ed ha immediata efficacia dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Roma, ed inviato, per quanto di rispettiva competenza, alla Stazione dei Carabinieri di Sacrofano, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Sacrofano, è affidato il compito di farlo osservare.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione, al TAR del Lazio ovvero, entro 120 gg, dalla stessa data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Lì, 30-12-2025

IL SINDACO
PATRIZIA NICOLINI